

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento tra lo Stato, le regioni e gli enti locali nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.

2. La presente legge detta altresì disposizioni per le Forze di polizia locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

3. Le attività di coordinamento tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all'articolo 4, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.

Art. 2.

(Politiche locali e integrate per la sicurezza)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per politiche locali per la sicurezza, le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel loro territorio esercitate attraverso le competenze proprie dei comuni, delle province e delle regioni;

b) per politiche integrate per la sicurezza, le azioni volte ad integrare le politiche

locali per la sicurezza con le politiche di contrasto della criminalità e di ordine pubblico.

CAPO II

FUNZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI E LOCALI

Art. 3.

(Promozione delle politiche integrate per la sicurezza)

1. Il sindaco e il presidente della provincia, nell'ambito delle rispettive attribuzioni:

a) promuovono, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza, gli accordi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2;

b) dispongono, su richiesta motivata dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, la collaborazione delle Forze di polizia locale municipale e provinciale, con le Forze di polizia statali per specifiche operazioni o a seguito degli accordi di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Compete alla regione, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza, promuovere gli accordi di cui all'articolo 4, comma 3, ed il loro coordinamento nel territorio regionale.

Art. 4.

(Accordi locali e regionali in materia di coordinamento e di politiche integrate per la sicurezza)

1. Le province e i comuni, anche in forma associata, possono stipulare accordi locali con le autorità provinciali di pubblica sicurezza, finalizzati alla collaborazione della

Capo II

FUNZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI E LOCALI

Art. 3

(Promozione delle politiche integrate per la sicurezza)

1. Il Sindaco e il presidente ...omissis

a. promuovono, ai fini.. omissis

b. dispongono, su richiesta ..omissis

c. hanno il potere di ordinanza, nelle materie relative alle politiche della sicurezza, limitatamente ai territori di competenza.

polizia locale, nei seguenti campi di intervento:

- a) scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati;
- b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative delle Forze di polizie locali con le sale operative delle Forze di polizia dello Stato;
- c) collaborazione tra le Forze di polizia dello Stato e le Forze di polizia locale ai fini del controllo del territorio, anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza;
- d) coordinamento tra attività di polizia locale e attività di prevenzione della criminalità, anche attraverso specifici piani di intervento;
- e) formazione e aggiornamento professionale integrati tra operatori della polizia locale, delle Forze di polizia dello Stato ed altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza.

2. Gli accordi di cui al comma 1 possono altresì riguardare i seguenti campi di intervento:

- a) cooperazione per la partecipazione ad iniziative e progetti promossi dall'Unione europea;
- b) coordinamento tra politiche di programmazione e gestione del territorio e politiche di prevenzione della criminalità;
- c) comunicazione pubblica;
- d) ogni altra attività ritenuta utile ai fini delle politiche integrate di sicurezza.

3. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, stipulano accordi regionali con lo Stato nei campi di intervento di cui ai commi 1 e 2.

Art. 5.

*(Conferenze provinciali e regionali per
l'attuazione di politiche integrate per la
sicurezza)*

1. La legge regionale disciplina, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza di cui all'articolo 1, l'istituzione della conferenza regionale per la sicurezza.
2. La conferenza regionale è composta dal Presidente della regione che la presiede, dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia e dai presidenti delle province, dai rispettivi comandanti della polizia locale, dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza, dal comandante regionale e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri, dal comandante regionale e dai comandanti territoriali del Corpo della guardia di finanza. La conferenza è convocata, in seduta plenaria, almeno due volte all'anno, e può essere convocata per aree territoriali subregionali, dal presidente della regione, su ordine del giorno concordato con il prefetto del capoluogo regionale. La conferenza è sede di confronto per la definizione e la verifica degli accordi regionali di cui all'articolo 4.
3. Le conferenze di cui al presente articolo possono riunirsi in sessione con i rappresentanti degli uffici giudiziari per esaminare, in connessione con le problematiche della sicurezza, i problemi di funzionalità operativa delle strutture giudiziarie e penitenziarie della regione.
4. Alle conferenze possono essere invitati altri soggetti pubblici o associativi, interessati ai singoli oggetti in discussione.

Art. 6.

(Attività di informazione a livello territoriale)

1. Nelle materie di cui all'articolo 1, lo Stato, le regioni e gli enti locali, anche al di fuori degli accordi di cui all'articolo 4, sono tenuti a trasmettere reciproche informazioni sui principali aspetti delle attività di propria competenza. Per le medesime finalità i sindaci ed i presidenti delle province possono attivare incontri con i responsabili delle Forze di polizia statali, competenti per territorio.

2. Ai fini di cui al comma 1:

a) il presidente della regione, il presidente della provincia e il sindaco possono richiedere, alle autorità di pubblica sicurezza e alle Forze di polizia statali competenti per territorio informazioni sugli andamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni criminosi, nonché sull'organizzazione, sulle risorse e sui programmi di attività delle Forze di polizia statali;

b) le autorità di pubblica sicurezza possono richiedere alla regione, alla provincia e al comune competenti per territorio informazioni sulle caratteristiche degli illeciti e dei fenomeni che generano insicurezza, rilevati sul territorio, nonché sull'organizzazione, sulle risorse e sui programmi della polizia amministrativa locale.

Art. 7.

(Destinazione territoriale delle Forze di polizia statali)

1. Ai fini dell'attività delle conferenze di cui all'articolo 5 e del raggiungimento degli accordi di cui all'articolo 4, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - provvede ad identificare, con riferimento alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri, le risorse di personale ordinaria-

mente destinate alla sicurezza di ciascun territorio provinciale o di una regione nel suo insieme, con esclusione di quelle destinate a funzioni nazionali, di riserva o specializzate.

2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono annualmente comunicate ai sindaci dei comuni capoluogo, ai presidenti delle province e ai presidenti delle regioni.

Capo III

NORME PER IL COORDINAMENTO TRA POLIZIE STATALI E POLIZIE LOCALI

Art. 8

(Funzioni di polizia locale)

CAPO III

NORME PER IL COORDINAMENTO TRA POLIZIE STATALI E POLIZIE LOCALI

Art. 8.

(Funzioni di polizia locale)

1. Il personale che svolge servizio di polizia locale esercita:

a) funzioni di tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, per garantire, in collaborazione e cooperazione con le altre Forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana e l'ordinata convivenza civile nell'ambito territoriale di riferimento;

b) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;

c) funzioni di polizia amministrativa;

d) funzioni di vigilanza sull'osservanza dei regolamenti, di ordinanze, di provvedimenti amministrativi;

e) funzioni di polizia tributaria;

f) funzioni attinenti alla gestione di servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessarie all'espletamento delle attività istituzionali del comune o della provincia (con esclusione della partecipazione a manifestazioni politiche);

g) funzioni di soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;

h) funzioni di polizia stradale, attraverso gli agenti, i sottoufficiali, gli ufficiali e i comandanti di polizia locale ai sensi dell'arti-

1. Al fine di tutelare l'ordinata e civile convivenza, la sicurezza pubblica e la qualità della vita locale, le funzioni di polizia locale comprendono l'insieme delle attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali o regionali, ovvero i regolamenti locali, come specificato dal presente articolo.

2. La polizia locale (municipale e provinciale) è il principale regolatore della vita di tutti i giorni nello spazio pubblico delle città e nel territorio per cui il personale che svolge servizio di polizia locale esercita:

a) funzioni di polizia amministrativa

b) funzioni di vigilanza sull'osservanza dei regolamenti, di ordinanze, di provvedimenti amministrativi;

c) funzioni di polizia tributaria limitatamente alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali

d) funzioni attinenti alla gestione di servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessarie all'espletamento delle attività istituzionali del comune o della provincia (con esclusione della partecipazione a manifestazioni politiche);

e) funzioni di soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;

colo 12, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 6 dell'articolo 25 della presente legge;

i) funzioni di polizia giudiziaria disciplinate all'articolo 55 del codice di procedura penale;

l) funzioni di vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;

m) funzioni di polizia ambientale e ittico-venatoria che si concretano nell'espletamento di funzioni tecniche di controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinanti, nonché di vigilanza sull'esercizio dell'attività ittico-venatoria;

n) funzioni di polizia edilizia dirette al controllo del rispetto delle norme in materia urbanistico-edilizia al fine di garantire la tutela della qualità urbana e rurale;

o) compiti di segnalazione alle autorità competenti, di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;

p) funzioni di informazione, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o comunque richiesti da autorità competenti;

q) funzioni di supporto alle attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;

r) funzioni attinenti alla predisposizione di servizi nonché di collaborazioni alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni e delle province;

s) funzioni di tutela del consumatore.

2. Al fine di tutelare l'ordinata e civile convivenza e la qualità della vita locale, le funzioni di polizia locale comprendono l'insieme delle attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali o regionali, ovvero i regolamenti locali, come specificato dal presente articolo.

3. Le funzioni di polizia amministrativa locale spettano ai comuni e alle province, per quanto di competenza di queste, secondo

f) funzioni di polizia stradale, attraverso gli agenti, gli addetti al coordinamento, gli addetti al coordinamento e controllo e i comandanti di polizia locale ai sensi dell'articolo 12, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 così come modificato dal comma 6 dell'articolo 25 della presente legge;

g) funzioni di polizia giudiziaria disciplinate all'articolo 55 del codice di procedura penale;

h) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;

i) funzioni di vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;

j) funzioni di polizia ambientale e ittico-venatoria che si concretano nell'espletamento di funzioni tecniche di controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinanti, nonché di vigilanza sull'esercizio dell'attività ittico-venatoria;

k) funzioni di polizia edilizia dirette al controllo del rispetto delle norme in materia urbanistico-edilizia al fine di garantire la tutela della qualità urbana e rurale;

l) compiti di segnalazione alle autorità competenti, di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;

m) funzioni di informazione accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o comunque richiesti da autorità competenti;

n) funzioni di supporto alle attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro.

quanto disposto dalla legge statale o regionale in attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino a diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.

4. Le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni competono ai comuni e alle province, salvo che il sindaco o il presidente della provincia richiedano motivatamente l'intervento delle Forze di polizia statali a competenza generale.

5. A tal fine il personale appartenente alle Forze di polizia locale ricopre le seguenti qualifiche e funzioni:

a) agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai Comandanti, agli ufficiali e sottufficiali di polizia locale, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b), di detto codice così come modificato dall'articolo 25 comma 2, lettere a) e b) della presente legge;

b) agente, sottufficiale, ufficiale e Comandante di polizia locale ai sensi della lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotta dall'articolo 25 della presente legge;

c) agente di pubblica sicurezza;

d) agente di polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali.

- o) funzioni attinenti alla predisposizione di servizi nonché di collaborazioni alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni e delle province
- p) funzioni di tutela del consumatore

3. Le funzioni di polizia amministrativa locale spettano ai comuni e alle province, per quanto di competenza di queste, secondo quanto disposto dalla legge statale o regionale in attuazione dell'articolo 118, primo comma della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino a diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.

4. Le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni competono ai comuni e alle province, salvo che il sindaco o il presidente della provincia richiedano motivatamente l'intervento delle forze di polizia statali a competenza generale.

Art. 9.

(Forze di polizia ad ordinamento locale)

1. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 9, dopo le parole: «agli ufficiali di polizia giudiziaria

- 5. Le Forze di polizia locale concorrono, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 4 o di specifiche operazioni di cui all'articolo 3, alla tutela dell'ordine pubblico nonché e della sicurezza pubblica, per garantire, in cooperazione con le Forze di polizia dello stato, la sicurezza urbana e l'ordinata civile convivenza delle comunità.
- 6. A tal fine il personale appartenente alle Forze di polizia locale ricopre le seguenti qualifiche e funzioni:

appartenenti alle forze di polizia,» sono inserite le seguenti: «agli ufficiali di polizia giudiziaria della polizia locale,»;

b) al primo comma dell'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, le parole: «i rispettivi ordinamenti e dipendenze» sono sostituite dalle seguenti: «i rispettivi ordinamenti statali o locali e dipendenze statali o locali»;

2) dopo la lettera b) è aggiunta la lettera b-bis): «i corpi di polizia locale previa disposizione del Sindaco o del Presidente della Provincia su richiesta delle competenti autorità di pubblica sicurezza».

Art. 10.

(Esercizio delle funzioni di polizia locale)

1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, i comuni singoli e associati e le province sono titolari delle funzioni di polizia locale connesse alle competenze loro attribuite dalle regioni e dallo Stato. A tal fine devono costituire corpi di polizia locale, anche in forma associata.

2. In materia di polizia amministrativa locale, al di fuori di quanto previsto dal comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale secondo quanto previsto dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Tale competenza si esercita anche in ordine ai requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione, anche in forma associata, dei corpi di polizia locale, municipale e provinciale.

3. Le funzioni di polizia locale sono svolte dagli agenti, dai sottufficiali, dagli ufficiali, di polizia locale e dai comandanti.

4. L'autorità giudiziaria si avvale degli agenti, dei sottufficiali, degli ufficiali e dei comandanti di polizia locale nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, il personale di polizia locale

a) agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai Comandanti, agli addetti al coordinamento e controllo e agli addetti al coordinamento, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b), di detto codice cos' come modificato dall'articolo 25 comma 2, lettere a) e b) della presente legge;

b) agente, addetto al coordinamento, addetto al coordinamento e controllo e Comandante di polizia locale ai sensi della lettera - bis) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotta dall'articolo 25 della presente legge;

c) agente di pubblica sicurezza;

d) agente di polizia tributaria, limitatamente alle attività di vigilanza relative ai tributi locali.

Art. 10

1. Ai sensi dell'articolo ...omissis.....
2. In materia di polizia amministrativa...omissis.
3. Le funzioni di polizia locale sono svolte dagli agenti, dagli addetti al coordinamento, dagli addetti al coordinamento e controllo e dai comandanti.
4. L'autorità giudiziaria, nell'ambito

dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.

5. Nell'esercizio delle attività derivanti dagli accordi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il personale della polizia locale dipende dalla competente autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del comandante della Forza di polizia locale.

6. Per specifiche indagini, i limiti territoriali vengono superati con provvedimento dell'autorità giudiziaria che le ha richieste. Qualora l'autorità giudiziaria disponga, con proprio provvedimento, che il personale della polizia locale svolga, per determinate e specifiche indagini, attività al di fuori del territorio di competenza eventuali spese aggiuntive conseguenti alla missione stessa sono poste direttamente a carico del Ministero della giustizia.

7. Durante il servizio sono ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, di iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

8. Ferma restando la disciplina regionale per le missioni degli addetti alle forze di polizia locale nel territorio regionale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale, possono essere effettuate missioni esterne al territorio regionale esclusivamente:

a) per finalità di collegamento o di rappresentanza;

b) per soccorso in caso di calamità e disastri, d'intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni;

c) in ausilio delle altre Forze di polizia locale, municipale e provinciale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipula di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni.

il Presidente della provincia, si avvale del personale delle Forze di polizia locale. In tal caso il personale di polizia locale, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.

Art. 11

Art. 11.

(Qualifica giuridica del personale di polizia locale)

1. Al personale che svolge le funzioni di polizia locale è attribuita, rispettivamente dal sindaco o dal presidente della provincia, la qualifica di agente di polizia locale per gli operatori, di sottufficiale per gli addetti all'ordinamento, di ufficiale di polizia locale per gli addetti al coordinamento e al controllo e per il comandante, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) non aver reso dichiarazione di obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente. Le unità di personale che hanno prestato servizio civile sostitutivo obbligatorio possono continuare a rivestire la qualifica di agente ausiliario di pubblica sicurezza solo se accettano l'armamento per difesa personale effettuando revoca dello *status* di obiettore di coscienza ai sensi della vigente normativa; in caso contrario l'autorità competente potrà disporre il trasferimento ad altro servizio nell'ente preservando categoria e posizione economica;
- c) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
- d) non essere stato espulso dalle Forze armate o dalle Forze di polizia in genere, ovvero destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

2. A seguito d'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere definiti ulteriori requisiti psicoattitudinali o fisici per l'attribuzione delle qualifiche di cui al comma 1.

(Qualifica giuridica del personale di polizia locale)

1. La qualifica di agente di polizia locale, di addetto al coordinamento, di addetto al coordinamento e controllo di Comandante è acquisita al momento dell'assunzione in ruolo ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) non aver reso dichiarazione di obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente. Le unità di personale che hanno prestato servizio come obiettori di coscienza possono continuare a rivestire la qualifica di agente ausiliario di pubblica sicurezza solo se accettano l'armamento effettuando revoca dello *status* di obiettore di coscienza ai sensi della normativa vigente; in caso contrario l'autorità competente disporrà il trasferimento ad altro servizio nell'ente.

2. Abrogato.....

3. Omissis;

4. Omissis

5. La regione prevede e disciplina, ai fini della qualificazione giuridica di

3. Il sindaco o il presidente della provincia dichiara la perdita della qualifica qualora accerti il venir meno di alcuno dei requisiti prescritti dal comma 1.

4. Il sindaco o il presidente della provincia comunica al prefetto gli elenchi dei soggetti di cui al comma 1, nonché le revoche di cui al comma 3.

5. La regione prevede e disciplina, ai fini della qualificazione giuridica di cui al presente articolo, l'effettuazione di uno specifico corso, con superamento di prova finale, diversificato per gli agenti, per i comandanti, per gli ufficiali e sottufficiali di polizia locale, da tenersi entro il termine del periodo di prova.

6. Il comando della polizia locale non potrà essere assegnato a personale non in possesso dello specifico *status* di appartenente alle Forze di polizia locale e che non abbia seguito i corsi di formazione dell'accademia regionale di polizia locale.

7. Il comandante della polizia locale è responsabile verso il sindaco o il presidente della provincia dell'addestramento, della disciplina, della formazione e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti alla polizia locale. Gli operatori di polizia locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

8. Il corpo di polizia locale è composta da almeno 15 operatori escluso il comandante.

9. Agli operatori di polizia locale competono esclusivamente le funzioni, le competenze e le mansioni di cui all'articolo 8 della presente legge; i distacchi e i comandi possono essere consentiti solo ed esclusivamente se rientrano nelle funzioni di polizia locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza; la mobilità potrà avvenire solo su richiesta del lavoratore.

cui al presente articolo, l'effettuazione di uno specifico corso, con superamento di prova finale, diversificato per gli agenti, per i Comandanti, per gli addetti al coordinamento e controllo e per gli addetti al coordinamento di polizia locale, da tenersi entro il termine del periodo di prova.

6. omissis

7. omissis

8. omissis

9. Agli operatori di polizia locale competono esclusivamente le funzioni, le competenze e le mansioni di cui all'articolo 8 della presente legge; i distacchi e i comandi possono essere consentiti solo ed esclusivamente se rientrano nelle funzioni di polizia locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza; la mobilità esterna tra enti diversi potrà avvenire solo su richiesta del lavoratore e previo nulla osta delle amministrazioni interessate.

Art. 12 bis

1. Le regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione hanno la potestà di polizia, nella forma della polizia locale e dette funzioni consistono nella tutela delle libertà civili, dei diritti individuali e collettivi, degli interessi diffusi, nell'attività di prevenzione e di repressione dei reati, nella protezione della sicurezza, incolumità e pacifica convivenza dei cittadini.
2. le Regioni svolgono i compiti di cui sopra attraverso le province ed i comuni ed istituiscono il Dipartimento regionale della Polizia Locale presieduto dal Presidente della regione e dai Comandanti dei capoluoghi di provincia o zone di intervento omogenee qualora individuate e costituite.
3. Le Regioni gestiscono il personale di cui al successivo art. 13 della presente legge e quello adibito a funzioni di guardie dei parchi e delle aree protette.

Art. 12.

(Funzioni del sindaco e del presidente della provincia)

1. Il sindaco e il presidente della provincia, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, impartiscono direttive politiche e vigilano sull'espletamento del servizio e adottano i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 13.

(Funzioni associate di polizia locale)

1. Qualora i comuni con meno di quindici dipendenti nella polizia locale non provvedano, entro un anno dall'approvazione della presente legge, alla costituzione delle associazioni dei comandi o dei corpi unici, le province assumono la gestione della polizia locale del medesimo comune assorbendo nel proprio organico le risorse umane, economiche, i mezzi e gli strumenti in precedenza assegnati al servizio di polizia municipale del comune stesso.

2. Il personale della polizia locale passato in organico alla provincia mantiene in partenza le medesime posizioni di categoria giuridiche ed indennità economiche, oltre al riconoscimento dell'anzianità di servizio, previste in precedenza nel suo ente, nel cui territorio peraltro dovrà comunque continuare ad iniziare e terminare il proprio orario di lavoro, salvo diverso accordo tra lo stesso dipendente e la provincia medesima.

3. Il sindaco del comune nel quale la polizia locale viene gestita dalla provincia impartisce le direttive al comandante del corpo previ accordi con il presidente della giunta provinciale.

4. Il comune nel quale la provincia gestisce il corpo, che successivamente decida di gestire in forma associata la polizia locale con altri comuni limitrofi, comunica al presi-

Art. 13

1. Qualora i comuni con meno di quindici dipendenti nella polizia locale non provvedano, entro un anno dall'approvazione della presente legge, alla costituzione delle associazioni dei comandi o dei corpi unici, le regioni assumono la gestione della polizia locale del medesimo comune assorbendo nel proprio organico le risorse umane, economiche, i mezzi e gli strumenti in precedenza assegnati al servizio di polizia municipale del comune stesso.

2. Il personale della polizia locale passato in organico alla regione mantiene in partenza le medesime posizioni di categoria giuridiche ed indennità economiche, oltre al riconoscimento dell'anzianità di servizio, previste in precedenza nel suo ente, nel cui territorio peraltro dovrà comunque continuare ad iniziare e terminare il proprio orario di lavoro, salvo diverso accordo tra lo stesso dipendente e la regione medesima.

3. Il sindaco del comune nel quale la polizia locale viene gestita dalla provincia impartisce le direttive al comandante del corpo previ accordi con il presidente della regione.

dente della provincia e alla regione, oltre che al prefetto, l'adesione o la costituzione della forma associata o di altre forme di unione, riassumendo le risorse umane, economiche e strumentali in precedenza assorbite dalla provincia.

5. I dipendenti di cui al comma 4 possono decidere, previo nulla osta della provincia, di non tornare in carico al comune, che pertanto dovrà provvedere ad assumere personale attraverso procedure di mobilità o concorsuali fermo restando il recupero della copertura economica per il dipendente già prevista e in precedenza trasferita alla provincia.

6. Nei casi di cui al comma 5 la provincia provvede alle spese di copertura economica dei dipendenti rimasti in carico alla stessa.

7. La forma associata di gestione del corpo della polizia locale, denominato «Corpo di polizia locale dei comuni» seguito dai nomi dei comuni o dal nome geografico della zona, si attua con i seguenti organi:

a) Consiglio dei sindaci, formato dai sindaci o assessori delegati dei comuni associati che deliberano le direttive politiche da assegnare al corpo e gli stanziamenti per il raggiungimento degli scopi prefissati approvando il bilancio;

b) Presidente del consiglio dei sindaci, che può essere un sindaco o assessore delegato dei comuni associati, eletto ogni tre anni dal Consiglio dei sindaci, con il compito di eseguire le deliberazioni del Consiglio dei sindaci e riferire al Consiglio dell'andamento del Corpo;

c) rispetto all'attività del corpo di polizia locale, il Consiglio dei sindaci corrisponde alle funzioni dei consigli comunali; il presidente corrisponde al sindaco;

d) il Comandante del Corpo risponde dell'operato direttamente al Presidente.

8. Si applicano alla forma associata le norme di legge previste per le unioni dei comuni o delle associazioni.

9. I comuni che svolgono le attività di polizia locale nella forma in funzione associata

4. Il comune nel quale la regione gestisce il corpo, che successivamente decida di gestire in forma associata la polizia locale con altri comuni limitrofi, comunica al presidente della regione, oltre che al prefetto, l'adesione o la costituzione della forma associata o di altre forme di unione, riassumendo le risorse umane, economiche e strumentali in precedenza assorbite dalla regione.

5. Cassato.....

6. Cassato.....

7. la forma associata di gestione del corpo della polizia locale denominato "Corpo di polizia locale dei comuni" seguito dai nomi dei comuni o dal nome geografico della zona, si attua con i seguenti organi:

a) Consiglio dei Sindaci, dei comuni associati che deliberano le direttive politiche da assegnare al corpo e gli stanziamenti per il raggiungimento degli scopi prefissati approvando il bilancio.

b) Presidente del Consiglio dei sindaci dei comuni associati, eletto ogni tre anni dal Consiglio dei sindaci, con il compito di eseguire le deliberazioni del Consiglio dei sindaci e riferire al Consiglio dell'andamento del corpo.

di cui al presente articolo facenti capo alla provincia destinano come responsabili del distaccamento il responsabile del servizio il comandante che coordinava in precedenza la loro polizia municipale.

c) Rispetto all'attività del corpo di polizia locale, il Consiglio dei sindaci corrisponde alle funzioni dei consigli comunali; il presidente corrisponde al sindaco.

Art. 14.

(Utilizzazione del volontariato)

1. L'utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente legge, è ammessa solo nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dagli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e solo se sono rispettati i termini minimi delle assunzioni nella polizia locale sugli standard essenziali stabiliti obbligatoriamente dalla regione. Tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l'educazione, il rispetto delle regole della convivenza civile, il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale.

2. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base di indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato, possono essere impiegati a condizione che essi:

a) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al comandante della polizia locale o ad altro operatore di detta polizia da esso formalmente incaricato;

b) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;

c) abbiano frequentato, con profitto, uno specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla regione;

d) siano adeguatamente assicurati.

d) Il Comandante del corpo risponde dell'operato direttamente al Presidente.

8. Si applicano alla forma associata le norme di legge previste per le unioni dei comuni o delle associazioni.

9. I comuni che svolgono le attività di polizia locale nella forma in funzione associata di cui al presente articolo facenti capo alla regione destinano come responsabili del distaccamento il responsabile del servizio o il comandante che coordinava in precedenza la loro polizia municipale.

Art. 15 bis

(Ausiliari del traffico e della sosta)

1. Il comma 133 dell'art. 17 della legge 127/97 si interpreta nel senso che al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone spettano le funzioni previste dal comma 132 del medesimo articolo per i dipendenti comunali e cioè le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata prevista dagli artt. 6, 7, 40, 157, 158 e 188 del decreto legislativo 285 del 1992.
2. Al fine di migliorare la circolazione stradale nei centri abitati e di ottimizzare i tempi di percorrenza del trasporto pubblico locale, garantendo la libera disponibilità di vie e corsie a esso riservate, il personale in questione può altresì disporre la sanzione accessoria della rimozione del veicolo del trasgressore ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il suddetto personale può accertare e contestare violazioni relative alla circolazione lungo vie e corsie riservate a determinate categorie di utenti, nonché alle fermate e alla sosta in aree riservate a particolari categorie di utenti così come disciplinate dai regolamenti comunali in tema di occupazione di spazi e aree pubbliche.
3. Il personale di cui al comma 132 L. 127/97 appartenente a società di gestione dei parcheggi, procede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui agli artt. 6,7,157 e 158 del decreto legislativo 30 aprile 1982 n. 285 limitatamente alle aree oggetto di

concessione e alle parti di strada di immediata adiacenza delle arre in questione.

4. Il personale di cui ai commi precedenti del presente articolo provvede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui trattasi mediante la redazione e la sottoscrizione del verbale di accertamento nelle forme e con le modalità previste dal vigente decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e con l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2669 e 2700 del codice civile,
5. Il personale dipendente dagli enti locali che svolge le funzioni di ausiliario del traffico e della sosta è inquadrato in un apposito capitolo del contratto di lavoro di diritto pubblico degli appartenenti alle Forze di polizia locale .
6. Il personale di cui al presente articolo dipende operativamente dal comandante della polizia locale.

3. I volontari rivestono la qualifica di incaricato di pubblico servizio nei casi previsti dalla legge dello Stato.

4. I comuni e le province possono stipulare convenzioni con le associazioni del volontariato, con sole finalità di supporto organizzativo agli associati che svolgano le attività di cui al presente articolo, a condizione che dette associazioni non prevedano nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.

Art. 15.

(Istituti di vigilanza privata)

1. Gli istituti di vigilanza privata, fatti salvi i presupposti e i limiti individuati dalla legge dello Stato per l'esercizio della loro attività, possono essere utilizzati dagli enti locali ad integrazione dell'esercizio delle funzioni di polizia locale ed in particolare ai fini della tutela delle persone, a condizione che essi:

a) svolgano funzioni di mera vigilanza, aggiuntive e non sostitutive a quelle ordinariamente svolte dalla polizia locale, finalizzate unicamente ad attivare gli organi di polizia locale o statale;

b) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al comandante della polizia locale o ufficiale o ad altro operatore di detta polizia da esso formalmente incaricato.

Art. 16.

(Cooperazione tra Forze di polizia statali e locali)

1. Le Forze di polizia dello Stato e le Forze di polizia locale cooperano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini della sicurezza della città e del territorio. A tal

Art. 17

fine, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'autorità tecnica di pubblica sicurezza, nella persona del prefetto, competente per territorio convoca periodicamente incontri di lavoro con i comandanti delle polizie locali e con i comandanti delle altre Forze di polizia dello Stato.

2. I responsabili delle Forze di polizia dello Stato e delle Forze di polizia locale possono comunque richiedere all'autorità tecnica di pubblica sicurezza, competente per territorio, la convocazione di specifici incontri al fine di coordinare i rispettivi interventi, anche in attuazione degli accordi di cui all'articolo 4.

3. Il coordinamento tra le polizie municipali e provinciali si effettua secondo le disposizioni stabilite dalla legge regionale.

Art. 17.

(Disciplina dell'armamento e delle uniformi degli agenti e ufficiali di polizia locale)

1. Gli agenti, i sottufficiali, gli ufficiali e i comandanti di polizia locale portano senza licenza le armi in dotazione.

2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla modifica del decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, e sono stabiliti:

- a) i requisiti psico-fisici richiesti per l'affidamento delle armi;
- b) i casi in cui l'abilitazione al porto delle armi è sospesa di diritto;
- c) gli obblighi generali degli enti locali e del personale in ordine alla consegna, alla tenuta e alla custodia delle armi e munizioni;
- d) le tipologie delle armi di cui la polizia locale deve essere dotata, anche in relazione al possesso delle attribuzioni di cui agli articoli 9 e 11, prevedendo un modello ed un tipo di pistola, fra quelli iscritti nel ca-

(Disciplina dell'armamento e delle uniformi degli appartenenti alle polizie locali.)

1. Gli agenti, gli addetti al coordinamento, gli addetti al coordinamento e controllo e i comandanti di polizia locale portano senza licenza le armi in dotazione.

2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'Interno, si provvede alla modifica del decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, e sono stabiliti:

a) omissis.....

b) omissis....

c) omissis....

d) omissis....

3. La dotazione individuale o di reparto del personale delle Forze di polizia locale comprende anche: omissis....

4. Ai fini di cui al presente articolo, si applicano i criteri generali per l'addestramento all'uso delle armi e l'accesso ai poligoni vigenti per le Forze di polizia statali;

5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottarsi previa

talogo, uguale per il personale maschile e femminile.

3. Gli operatori di polizia locale vengono inoltre dotati:

- a) di una sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche;
- b) di un'arma lunga comune da sparo, in particolare per l'esercizio di controllo ittico-venatoria;
- c) di ausili tattico-difensivi a basso deterrente visivo;
- d) di un bastone estensibile;
- e) di *spray* anti-aggressione a base di peperoncino naturale;
- f) di manette;
- g) di giubbotti antitaglio;
- h) di giubbotti antiproiettile;
- i) di cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.);
- l) di casco antisommossa;
- m) di altri strumenti atti alla tutela dell'integrità fisica dei lavoratori.

4. Ai fini di cui al presente articolo, si applicano i criteri generali per l'addestramento all'uso delle armi e l'accesso ai poligoni utilizzati dalle Forze di polizia statali.

5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottarsi previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa consultazione delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono stabiliti i criteri ed i requisiti che le Regioni osservano in sede di disciplina con legge regionale dei gradi, dei distintivi e del colore delle uniformi che dovrà essere - sia estivo che invernale - blu notte con camicia azzurra, nonché dei mezzi di servizio dei corpi della polizia locale.

6. Il contratto nazionale definisce l'organizzazione della polizia locale e l'ordinamento si articola in:

- a) Agenti;
- b) Sottufficiali;

cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa consultazione delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono stabiliti i criteri ed i requisiti che le Regioni osservano in sede di disciplina con legge regionale dei gradi, dei distintivi e del colore delle uniformi che dovrà essere sia estivo che invernale blu notte con camicia azzurra, nonché dei mezzi di servizio dei corpi della polizia locale. E' fatto divieto a chiunque di adottare capi di vestiario che per foggia e colore possano ingenerare similitudine o confusione con quelli adottati dalla polizia locale. E' fatto altresì divieto a chiunque di adottare sui mezzi motorizzati insegne, serigrafie e quant'altro possa ingenerare similitudine o confusione con i mezzi motorizzati in dotazione alla polizia locale. .
.....

6. Il contratto nazionale definisce l'organizzazione della polizia locale e l'ordinamento che si articola in:

- a) Agenti
- b) Addetti al coordinamento
- c) Addetti al coordinamento e controllo
- d) Comandanti

c) Ufficiali;

d) Comandanti o responsabili di servizio, i quali restano in carica fino ad esaurimento del ruolo previsto dall'articolo 11 della presente legge a decorrere dalla quale ricopre il ruolo di comandante o ufficiale.

Art. 18.

(Accesso alle banche dati del Ministero dell'interno, del pubblico registro automobilistico, della direzione generale della motorizzazione civile e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. All'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

«L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito, agli ufficiali, ai sottufficiali e agli agenti di polizia locale ed agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, debitamente autorizzati ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, secondo modalità individuate con apposito regolamento di esecuzione.

È escluso, per i sottufficiali ed agenti di polizia locale di cui al terzo comma, l'accesso ai dati ed alle informazioni segretate, di cui all'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128.

Gli ufficiali, sottufficiali ed agenti di cui al terzo comma conferiscono senza ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 8, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministrative, secondo modalità tecniche individuate con apposito regolamento di esecuzione. I regolamenti di cui ai commi terzo e quinto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 18

(Accesso alle banche dati del ministero dell'interno, del pubblico registro automobilistico, della direzione generale della motorizzazione civile e delle camere di commercio, artigianato e agricoltura.)

1. All'articolo 9 della legge 1 aprile 1981 n. 121, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

a. L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia locali.

b. È escluso per, gli agenti e coordinatori di polizia locale di cui al terzo comma, l'accesso ai dati ed alle informazioni segretate di cui all'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128.

c. Gli appartenenti alle polizie locali conferiscono senza ritardo al centro elaborazione dati del dipartimento.....omissis

2. Il comma 1 dell'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68, è sostituito dal seguente:

«1. Gli operatori di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico, della direzione generale della motorizzazione civile e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

Art. 19.

(Patente di servizio, immatricolazione dei veicoli di servizio, pedaggi autostradali, concessioni radio e numero telefonico unico nazionale)

1. La conduzione di veicoli a motore in dotazione alle Forze di polizia locale è riservata al personale munito di apposita patente di servizio rilasciata dal prefetto della provincia nella quale il dipendente presta servizio, previo superamento di specifici corsi di addestramento da effettuare nell'ambito dei corsi di formazione. Tali corsi sono disciplinati da apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai veicoli in dotazione alle Forze di polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione, identificative dell'appartenenza alla polizia locale. Il rilascio è disciplinato con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tali veicoli sono esentati dalle tasse di immatricolazione ed automobilistiche e dal pedaggio autostradale.

3. Gli apparati radiotrasmettenti delle forze di polizia locale sono esentati dal pagamento del canone di concessione delle frequenze radio.

Art. 19.

5. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuato, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, un numero unico nazionale a tre cifre per l'accesso alle sale operative delle polizie locali e ne è disciplinato l'utilizzo.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge le chiamate originate dalle reti telefoniche fisse e mobili verso il numero unico di cui al precedente capoverso, devono essere consegnate, a cura dei singoli operatori telefonici, ai centralini dei comuni sul cui territorio hanno origine, per l'inoltro alle polizie locali competenti per territorio.

Art. 20

4. Le sanzioni accessorie inerenti la patente di guida, previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e riferite alla guida dei veicoli appartenenti alla polizia locale, si applicano alla patente di servizio.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, un numero unico nazionale a tre cifre per l'accesso alle sale operative delle polizie locali ed è disciplinato il suo utilizzo.

Art. 20.

(Disposizioni in materia di contrattazione previdenziale e assicurativa)

1. Il rapporto di lavoro degli addetti alle Forze di polizia locale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro pubblico-esclusivi per gli operatori del settore riconoscendo le specificità del personale.

2. Al personale della Forza di polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all'articolo 11 della presente legge si applicano, in materia previdenziale, assistenziale e infortunistica, le disposizioni previste per le Forze di polizia. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per la Polizia di Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

3. Al personale della polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all'articolo 11 della presente legge è corrisposta un'indennità di polizia locale, articolata per livelli di responsabilità, pensionabile, finanziata a valere su un'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nella misura determinata dai contratti collet-

1. Il rapporto di lavoro degli addetti alle forze di polizia locale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di diritto pubblico esclusivi per gli operatori del settore riconoscendo le specificità del personale, ferma restando la dipendenza dagli Enti Locali. A tale scopo al decreto legislativo 165 del 2001 all'articolo 3 comma 1 dopo le parole "e delle Forze di polizia di Stato" sono aggiunte le seguenti "e delle Forze di polizia locali".

2. Al personale delle Forze di polizia locale .. omissis...

3. Al personale della polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all'articolo 11 della presente legge è corrisposta un'indennità di polizia locale articolata per livelli di responsabilità, pensionabile, finanziata a valere su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nella misura determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro, non inferiore comunque al 70% di quanto previsto all'articolo 43 terzo comma della legge 1 aprile 1981 n. 121. Le indennità di vigilanza previste alla data di entrata in vigore della presente legge confluiscono nell'indennità di polizia locale aumentata del 40 per cento.

4. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico .. omissis

5. Alla stipula dei contratti collettivi nazionali di lavoro partecipano le organizzazioni sindacali aventi una

tivi nazionali di lavoro. Le indennità di vigilanza previste alla data di entrata in vigore della presente legge confluiscono nell'indennità di polizia locale aumentata del 40 per cento.

4. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto al fine di istituire una specifica classe di rischio per il personale della polizia locale a cui è attribuita la qualificazione di cui all'articolo 11, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

Art. 21.

*(Enti locali diversi dai comuni
e dalle province)*

1. Gli enti locali diversi dai comuni e dalle province svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, istituendo appositi corpi nel rispetto della disciplina sancita dalla presente legge.

Art. 22.

(Altri compiti delle regioni)

1. Le regioni provvedono alla istituzione di accademie regionali di polizia locale, che tengono corsi periodici di formazione e preparazione professionale al personale neo-assunto e a quello già in servizio.

2. Le regioni indicano in maniera vincolante, per comuni e province, i requisiti minimi del personale per le Forze di polizia locale affinché possano esercitare le funzioni di polizia locale.

rappresentatività non inferiore al 10%, considerando a tale fine il dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe rilasciate per il versamento dei contributi sindacali, rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito del personale considerato.,

6. Al fine di omogeneizzare il trattamento degli appartenenti alle polizie locali i contratti di lavoro si sviluppino su tre livelli, nazionale, regionale e Locale. Il contratto nazionale stabilisce le materie delegate alla contrattazione di secondo e terzo livello.

7. Il contratto di lavoro di cui al comma 2 include anche i comandanti aventi qualifica dirigenziale.

Art. 21

*(Enti locali diversi dai comuni e dalle
province)*

1. Gli enti locali diversi dai comuni e dalle province e gli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali, di cui alla legge quadro nazionale sulle aree protette, svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, istituendo appositi corpi nel rispetto della disciplina sancita dalla presente legge.

Art. 22

(Altri compiti delle regioni)

1. Le regioni provvedono alla istituzione di accademie regionali di polizia locale, che tengono corsi periodici di formazione e preparazione professionale al personale neo assunto e a quello già in servizio
2. Le regioni che hanno già provveduto alla costituzione di scuole regionali di polizia locale pongono in essere gli atti necessari alla trasformazione di dette scuole in accademie entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge
3. Le accademie organizzano corsi periodici di preparazione ai concorsi per le assunzioni in polizia locale; esse possono essere anche interregionali.
4. Le regioni istituiscono entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Albo dei Comandanti dei corpi di polizia locale, determinando i criteri per la qualificazione e per l'accesso al medesimo profilo.

CAPO V

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

(Disposizione finanziaria)

1. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per la realizzazione di quanto previsto a carico del Ministero stesso per effetto degli accordi di cui all'articolo 4, nonché, fino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale, per quanto previsto dall'articolo 19, comma 3. Per la dotazione del fondo di cui al presente articolo è stanziata la somma di tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 24.

(Disposizioni transitorie)

1. Al personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge spetta la patente di servizio di cui all'articolo 19, che viene rilasciata entro sessanta giorni dalla predetta data, anche per il personale con contratto a tempo determinato.

Art. 24

(Disposizioni transitorie)

1. Al Personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è automaticamente riconosciuto il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 comma 1; 11 comma 6; 17 comma 2 della presente legge.
2. Al medesimo personale spetta, inoltre la patente di servizio di cui all'articolo 19, che deve essere rilasciata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per il personale con contratto a tempo determinato.
3. I responsabili di servizio, restano in carica, ad esaurimento, fino all'applicazione del comma 8 dell'articolo 11 della presente legge dopo di che ricoprono il ruolo di Comandante o addetto al coordinamento e controllo.
4. In fase transitoria accede di diritto all'albo previsto dall'articolo 22 comma 4 della presente legge esclusivamente il personale che riveste la qualifica di Comandante per corpi di polizia locale costituiti da un numero di operatori pari o superiore a 15 unità alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25

Art. 25.

(Abrogazioni e ulteriori modificazioni legislative)

1. È abrogata la legge 7 marzo 1986, n. 65.
2. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «del corpo forestale dello Stato» sono inserite le seguenti: «, i comandanti, gli ufficiali e sottufficiali di polizia locale»;
 - b) al comma 2, alla lettera b), le parole: «le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e gli agenti di polizia locale.».
3. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo le parole: «dei servizi di protezione civile» sono inserite le seguenti: «e delle Forze di polizia locale».
4. All'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dal comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dal comandante del capoluogo di provincia della polizia locale»;
 - b) il quinto comma è abrogato.
5. All'articolo 24 della legge 10 aprile 1981, n. 121, dopo le parole: «della pubblica autorità» sono inserite le seguenti: «, con esclusione dei regolamenti e dei provvedimenti degli enti locali e delle regioni».

(Abrogazioni e ulteriori modificazioni legislative)

1. E' abrogata la legge....omissis
2. All'articolo 57omissis
3. All'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo le parole: " dei servizi di protezione civile" sono inserite le seguenti " e delle forze di polizia locale"
4. All'articolo 3, comma secondo del decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81 dopo le parole " delle forze armate e di polizia" sono aggiunte le parole " dello stato e locali"
5. ex articolo 4
6. ex articolo 5
7. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 12, comma 1, la lettera d-bis è soppressa; la lettera e) è sostituita dalla seguente " e) ai corpi di polizia locale ,
 - b) all'articolo 208, comma 2, le parole " e della Guardia di finanza" sono sostituite dalle seguenti. " della guardia di finanza e della polizia locale"